



Partenariato pubblico privato dopo il decreto correttivo

dott. Gianpiero Fortunato
Giurista. Esperto Anci PPP
20 marzo 2025

Partenariato pubblico privato dopo il decreto correttivo

- 1) Finanza di progetto sintesi
 - 2) Progettazione concessione lavori e servizi
 - 3) Nuova qualificazione delle stazioni appaltanti
 - 4) Il monitoraggio dei contratti di concessione
 - 5) Definizione del rischio operativo
 - 6) Collegio consultivo tecnico per le concessioni
-

Finanza di progetto

Art. 193. **Prima del decreto correttivo**

2. L'ente concedente valuta **entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima**, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie **per la sua approvazione**.

Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, **la proposta è respinta**.

L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

Finanza di progetto

Art. 193. Dopo del decreto correttivo

Il procedimento stabilito dal novellato art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 si basa sulle seguenti sottofasi:

- verifica preliminare interesse pubblico
- presentazione della proposta
- verifica interesse pubblico e avviso
- individuazione proposte
- valutazione proposte
- approvazione proposta
- gara per affidamento contratto di PPP

La progettazione nel PPP

Progettazione per le concessioni

Un aspetto apprezzabile del correttivo è la nuova disciplina della progettazione per i contratti di concessione di lavori e di servizi.

Si tratta della modifica operata dal D.lgs. n. 209/2024 all'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023
che ha aggiunto l'art. 6bis.

Concessione di lavori

Per le concessioni di lavori il progetto di fattibilità risulta composto almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
 - b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
-

concessioni lavori

- c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
 - d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
 - e) **computo metrico estimativo** preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
 - f) cronoprogramma.
-

concessioni lavori

Il vantaggio per le parti è che la progettazione che il promotore deve consegnare all'ente concedente, al fine di attivare una procedura di finanza di progetto, è **stata sensibilmente ridotta.**

Questo potrebbe essere un **incentivo** per l'operatore privato, per attivare contratti di PPP ad iniziativa privata o a partecipare a quelli indetti da altri promotori.

Concessioni servizi

Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati:

- a) una **relazione tecnico-illustrativa**, che identifica gli elementi **tecnici, economici e finanziari** dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
- b) il **cronoprogramma di attuazione dei servizi.** “

Concessioni servizi

In questo caso il progetto è costituito da una **relazione tecnica illustrativa** che, in attuazione **dell'elaborato progettuale definito quale "documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione"**, dovrà illustrare nel dettaglio gli elementi tecnici del servizio, le modalità di erogazione, i tempi e le eventuali penali da applicare per le inadempienze contrattuali ovvero per il mancato raggiungimento degli obiettivi (nel caso di concessioni di fornitura).

Tali elementi saranno trattati, riguardo la loro valorizzazione, in sede di PEF.

Qualificazione delle stazioni appaltanti (rectius: enti concedenti)

Qualificazione enti concedenti (art. 62, comma 18) (fino a 140mila euro servizi e 500mila euro lavori)

1. Tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro.

Qualificazione enti concedenti (art. 5, comma 5 all. II.4) (servizi superiore a euro 140mila)

5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei **contratti di concessione e di partenariato pubblico privato** di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno **una qualificazione di livello SF2** e **garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi**

Qualificazione enti concedenti (art. 62, comma 18)

(servizi fino a 5milioni e lavori fino a 5.538 .000)

La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli:

- A. qualificazione intermedia o di secondo livello, per **servizi e forniture fino a 5 milioni di euro** e per **lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14**;
- B. qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
- C. e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi

Qualificazione enti concedenti (art. 3, comma 5 all.

II.4)

Procedura «ibrida» di finanza di progetto

5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara **pari o superiore a 500 mila euro**, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di **livello L2** e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Monitoraggio dei contratti di concessione

Monitoraggio dei contratti di concessione

il decreto correttivo ha modificato **l'art. 175, comma 7**, del Codice, circoscrivendo ai soli contratti aventi ad oggetto lavori o opere pubbliche la trasmissione delle informazioni. Ma ha subordinato l'efficacia dei contratti sottoscritti proprio alla trasmissione dei dati sul monitoraggio.

Monitoraggio dei contratti di concessione

7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato **mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia.**

Monitoraggio dei contratti di concessione

È con tutta evidenza una norma di natura “estetica” in quanto la sua applicazione è di difficile immaginazione.

Non si capirebbe come un contratto di PPP, perfettamente sottoscritto dalle parti, possa vedere la sua efficacia subordinata ad una PEC che periodicamente dovrebbe partire dagli uffici di un funzionario dell'ente concedente.

Ma la norma rende difficile la sua esecuzione in quanto non si indica la frequenza nella comunicazione dei dati, la natura e la qualità di queste informazioni, ma soprattutto la tempistica.

Collegio consultivo tecnico (CCT)

Collegio consultivo tecnico (CCT)

Art. 215 comma 1

«Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite **contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**, la costituzione del collegio è **obbligatoria**»

Collegio consultivo tecnico (CCT)

2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, **adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.**

Collegio consultivo tecnico (CCT)

L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Collegio consultivo tecnico (CCT)

La disposizione che attribuisce il valore di lodo contrattuale alle determinazioni del Collegio **comporta un ottimo sostegno al RUP nella fase di gestione del contratto di concessione.**

In questo modo le determinazioni del CCT hanno il **potere di integrare le pattuizioni contrattuali.**

Collegio consultivo tecnico (CCT)

Si tratta di un aspetto importante per i due istituti più delicati dei contratti di concessione: a) **la revisione del contratto di concessione** (art. 192); b) **la modifica dei contratti di concessione** (art. 189).

Infatti, l'osservanza delle determinazioni del collegio da parte del RUP **costituisce causa di esclusione da responsabilità per danno erariale.**

Il vantaggio consisterebbe, quindi, nel fatto che un organo collegiale, composto da professionisti **con competenza specifica** nelle materie oggetto di approfondimento, potrebbe sicuramente assistere, e, in alcuni casi, addirittura sostituire il RUP nelle decisioni così delicate come le sopravvenienze contrattuali.

Collegio consultivo tecnico (CCT)

In questo modo il collegio **potrebbe sostituirsi al RUP** nelle decisioni complesse e articolate che comportano una variazione delle condizioni originarie di gara per **sopravvenienze con la conseguenza anche di una diversa allocazione dei rischi.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Gianpiero Fortunato – giurista. Esperto PPP